Sent. n. 147/2024 pubbl. il 29/04/2024

Rep. n. 153/2024 del 29/04/2024 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

Dean 1694/2024

N. 182-1/2024 p.u.

Liquidations earthough N°83-84/2024



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Bruno - Presidente

dott. Gianluigi Canali - giudice

dott. Stefano Franchioni - giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

RUBEN ZENNARO e da ELISA CHIODA, con l'avv. SARA GIRELLI e l'avv. LAURA GIRELLI
--=000=--

Il tribunale,

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato in fatto che:

- RUBEN ZENNARO e ELISA CHIODA hanno chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;
 osserva quanto segue:
 - sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dei ricorrenti è situato in Coccaglio;



ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che: i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi specia il caso di crisi o insolvenza;

i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'Canella propria relazione.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

La procedura avrà durata minima di tre anni come stabilito da Corte cost. n. 6/24, salvo ricorricircostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII.

P.Q.M.

Il tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1. DICHIARA aperta la liquidazione controllata a carico di RUBEN ZENNARO ZNNRBN76B16B157S) e di ELISA CHIODA (c.f. CHDLSE80B41I628J), residenti in Coc (BS), Via G. Miglioli n. 6 per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui (233, lett. a) e b) CCII);
- 2. NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Franchioni;
- 3. NOMINA liquidatore il dott. ANTONIO GIOVANNI GRASSI, già nominato O.C.C.;
- 4. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall' depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquida mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisp sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (ad eccanolica dei beni di cui al punto 7), rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo ese e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- AUTORIZZA i debitori ad utilizzare, sino al termine della procedura, le autovetture indicate a del ricorso;

Sent. n. 147/2024 pubbl. il 29/04/2024 Rep. n. 153/2024 del 29/04/2024 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

- 8. DISPONE che il liquidatore, entro 5 giorni dall'accettazione della nomina, presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione, o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
- 9. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale (a cura della cancelleria) nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, presso il Registro delle Imprese (a cura del liquidatore);
- 10. ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 11. DISPONE la notificazione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 26/04/2024

Il giudice estensore Stefano Franchioni

> Il presidente Simonetta Bruno

